

Ordinanza del Presidente N° 5 del 29/5/2020

**Oggetto: disciplina delle attività balneari
nel comprensorio dell'Ufficio Territoriale di Genova**

Struttura Proponente: Ufficio Affari Demaniali



ORDINANZA N° / 2020

Il Presidente

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2016 n.414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

VISTE le ordinanze emanate dalla Regione Liguria in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui si richiamano, da ultimo, l’Ordinanza n. 30/2020 in data 17 maggio 2020, n. 32 in data 20/05/2020 e n. 34/2020 in data 25/05/2020.

VISTA la D.G.R. n. 422/2020 in data 22/05/2020 con la quale la Regione Liguria ha recepito le “Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere, nonché a moli, scogliere e dighe, contenente modalità applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi per la stagione balneare 2020” predisposte da ANCI Liguria, prevedendo di intendere le indicazioni contenute nel ridetto documento da applicare anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale.

VISTA la D.G.R. n. 423/2020 in data 22/05/2020 con la quale la Regione Liguria ha approvato ulteriori misure operative relative all’uso del demanio marittimo da applicarsi limitatamente alla stagione 2020.

VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 112 del 29/05/2020 (allegata sub “A”) riguardante, tra l’altro, la regolamentazione dell’accesso alle spiagge, scogliere ed arenili anche per lo stazionamento.

VISTA l’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Genova n. 81/2020.

VISTO il Decreto Dirigenziale AM-2598/2020 della Regione Liguria, che disponeva di posticipare l’inizio della stagione balneare 2020 “al trentesimo giorno successivo al temine delle misure restrittive preventivamente previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza “ COVID-19”.

CONSIDERATO pertanto che la stagione balneare in Liguria avrà inizio dal 03/06/2020, come meglio rappresentato dalla Regione Liguria con nota inviata alla Capitaneria di Porto di Genova in data 22.5.2020 prot. n. PEC/PG/2020/158583.

VISTA l’ordinanza n. 4 del 20/04/2015 dell’Autorità Portuale di Genova.

RITENUTO necessario conformarsi alle recenti disposizioni regionali relative all’inizio della stagione balneare nonché in generale alle disposizioni regionali e comunali in materia emergenziale Covid-19.



Ordina

ARTICOLO UNICO

- 1.1** Il termine di inizio della stagione balneare previsto dalle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 4 del 20/4/2015 dell'Autorità Portuale di Genova (che si allega sub lett. "B") decorre, per l'anno 2020 dal 03/06/2020; conseguentemente, gli obblighi previsti a carico dei gestori di strutture balneari nella citata ordinanza hanno decorrenza dal 03/06/2020.
- 1.2** Le disposizioni dell'Ordinanza n. 4 del 20/4/2015 dell'Autorità Portuale di Genova, per l'anno 2020, sono, comunque, da intendersi integrate o automaticamente modificate dalle disposizioni di legge e dalla regolamentazione regionale/comunale, nonché dalle previsioni gestionali che saranno assunte dalla Amministrazione Regionale o Comunale in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e successive eventuali modifiche.
- 1.3** In particolare, oltre che per le modalità gestionali per le strutture balneari e turistico/ricreative, il presente rinvio attiene le modalità di accesso, stazionamento, fruizione, degli arenili pubblici, scogliere, in generale zone connotabili da fruizione balneare, in ordine all'osservanza dei criteri di distanziamento e delle altre misure di sicurezza sanitaria e protezione civile adottate dalle citate Amministrazioni.
- 1.4** Medesimo rinvio alle regolazioni regionali e comunali in materia di "contenimento covid 19", rispetto alle norme generiche previste nella Ordinanza n. 4/2015, viene effettuato per altre regole di fruizione pubblica degli arenili, quali quelle attinenti attività ludiche o sportive su arenili e specchi acquei antistanti, volte ad evitare occasioni di contatto ravvicinato o statuenti altre precauzioni di contenimento sanitario.

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Emilio Signorini



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-112 DATA 29/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

29/05/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-227 del 29/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

RICHIAMATI

-il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

-l'ordinanza sindacale n.109 del 17 maggio /2020, con la quale sono state stabilite fino a tutto il 2 giugno 2020 le seguenti misure:

1) è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°106/2020;

2) è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari) e passeggiate motorie. E' vietato lo stazionamento nelle suddette spiagge, scogliere ed arenili;

3) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

CONSIDERATO

Che l'aumento della mobilità sul territorio comunale a far data dal 18 maggio 2020 rende opportuno un adeguamento delle misure di prevenzione della possibile diffusione del contagio da Covid 19;

ATTESO

che è stata approvata in data 25 maggio 2020 l'ordinanza n.34 del Presidente della Regione Liguria, recante ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, relative all'attuazione sul territorio della Regione delle disposizioni di cui al dPCM 17 maggio 2020;

Atteso, più precisamente, che detta ordinanza recepisce le linee guida stabilite per la riapertura delle attività economiche e produttive, le quali portano specifiche disposizioni per le attività turistiche, compresi gli stabilimenti balneari e le spiagge;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, c. 1, lett. mm) del citato dPCM 17 maggio 2020, che stabilisce, per quanto riguarda l'ingresso nelle spiagge di libero accesso, la necessità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro, e, all'allegato 17, precisa inoltre quanto segue:

- È importante informare la cittadinanza, al fine di responsabilizzarla al rispetto delle regole di sicurezza;
- Viene suggerita, a tal fine, la presenza, ove ritenuto necessario, di un addetto alla sorveglianza;
- La distanza tra gli ombrelloni dev'essere tale da garantire una superficie di 10 mq per ogni ombrellone e di 1, 5 metri tra i lettini e le sdraio;

Preso atto che, in base alla richiamata normativa, il Comune di Genova ha messo in atto una serie di accorgimenti e disposizioni, anche al fine di contingentare l'accesso alle spiagge pubbliche comunali a maggiore afflusso, che potranno quindi essere nuovamente aperte al pubblico anche per lo stazionamento a partire dalle ore 8.00 del 30 maggio 2020;

RITENUTO

Opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, le seguenti misure valide sul territorio comunale fino a cessate esigenze:

- Possibilità dell'accesso a spiagge, scogliere ed arenili, sia per il transito che per lo stazionamento, nonché per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020, e per il nuoto;
- lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;
-
- Accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:
 - Rio Lupara
 - Vesima
 - Villa Azzurra
 - Pegli ponente
 - Pegli levante
 - Multedo
 - Punta Vagno
 - San Giuliano
 - Vernazzola
 - Sturla – Via del Tritone
 - Sturla- V Maggio
 - Priaruggia
 - Bai
 - Divisone Acqui
 - Scalo Quinto ponente
 - Murcarolo
 - Caprafico
- Gli accessi a suddette spiagge saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l'ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;
- la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l'App "SpiaggiaTi", al fine di conoscerne con anticipo la situazione;

- tutte le altre spiagge non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell'uso della mascherina come di seguito esplicitato;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è obbligatorio in tutte le aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini comunali, ville pubbliche, cimiteri, all'interno di locali privati ad uso pubblico, locali adibiti ad attività commerciali e mezzi di trasporto pubblico. È infine obbligatorio per accedere alle spiagge, alle scogliere ed agli arenili comunali, fino al raggiungimento della propria postazione.

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

Fino a cessata esigenza, sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

- 1) è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°109/2020;
- 2) è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari), passeggiate motorie;

3) a partire dalle ore 8.00 del 30 maggio 2020 è inoltre consentito l'accesso alle medesime spiagge, scogliere ed arenili, anche per lo stazionamento, secondo le seguenti misure:

- lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;

Accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:

- Rio Lupara
- Vesima
- Villa Azzurra
- Pegli ponente
- Pegli levante
- Multedo
- Punta Vagno
- San Giuliano
- Vernazzola
- Sturla – Via del Tritone
- Sturla- V Maggio
- Priaruggia
- Bai
- Divisone Acqui
- Scalo Quinto ponente
- Murcarolo
- Caprafico

- Gli accessi a suddette spiagge, opportunamente segnalati da apposita cartellonistica, saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l'ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;

- la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l'App "SpiaggiaTi", al fine di conoscerne con anticipo la situazione;

4) Le spiagge di Voltri restano interdette allo stazionamento fino al completamento delle operazioni di ripascimento, tuttora in corso, e saranno successivamente aperte con accesso contingentato, secondo quanto descritto al punto 3);

5) tutte le altre spiagge, gli arenili e le scogliere non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell'uso della mascherina come di seguito esplicitato al punto 6);

6) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva.

Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. È infine obbligatorio per accedere alle spiagge, alle scogliere ed agli arenili comunali, fino al raggiungimento della propria postazione.

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

7) L'ordinanza sindacale n. 109 del 17/05/2020 è revocata.

MANDA

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci

~~MINUTA~~
SPM

Ordinanze n. 4 20/4/2015

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI NELLA GIURISDIZIONE
DEMANIALE MARITTIMA DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI NELLA GIURISDIZIONE DEMANIALE MARITTIMA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "*Modifiche del sistema penale*";
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, ad oggetto "*Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione*";
- VISTA la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "*Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione*";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad oggetto "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*" e successive modificazioni o integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ad oggetto "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ad oggetto "*Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ad oggetto "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205*";
- VISTO l'articolo 1 comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", che modifica l'articolo 03 comma 1 del Decreto-Legge 05 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 4 dicembre 1993 n. 494;
- VISTA la Legge della Regione Liguria 03 gennaio 2007, n° 1, ad oggetto "*Testo unico in materia di commercio*";
- VISTA la Legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13, ad oggetto "*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e*

Autorità Portuale di Genova

Ordinanza Balneare 2015

osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3 gennaio 2002, n. 1;

VISTO il piano di utilizzo delle aree approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18, parte II, del 2 maggio 2002;

VISTE le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, approvate con D.G.R. n.156 del 15 febbraio 2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 02 agosto 2013;

VISTE le Delibera della Giunta Regionale n. 423 e 424 del 27 marzo 2015;

VISTA l'Ordinanza sulla Sicurezza Balneare n.90/2014 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Autorità Portuale, Regione e Comuni;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale, in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale nelle aree sotto la sua giurisdizione;

CONSIDERATO che il litorale genovese e le spiagge ubicate nel territorio di competenza dell'Autorità Portuale di Genova hanno in alcuni tratti caratteristiche geomorfologiche - strutturali tali da rendere comunque necessaria una particolare e specifica disciplina che costituisca adeguato equilibrio tra gli interessi dei privati e quelli preminenti pubblici;

RITENUTO opportuno aggiornare e sostituire la vigente ordinanza n.5 del 25/5/2011, di disciplina delle attività balneari lungo il litorale di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova;

SENTITO il Segretario Generale;

IL PRESIDENTE

ORDINA:

Articolo 1: Durata della Stagione Balneare.

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 2: Esposizione Ordinanza.

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (es. stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della

stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Articolo 3: Prescrizioni relative all'uso delle spiagge.

- I. Sulle spiagge e lungo il litorale di giurisdizione, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti in sosta senza regolare concessione ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (*cinque*) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso; l'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata "*fascia di transito*"), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore ad 3 (tre) metri; in tale "*fascia di transito*" è altresì vietato, salvo i casi di necessità, sostare causando intralcio al transito di altre persone o procurando qualsiasi pregiudizio alla normale attività del personale di vigilanza balneare e di soccorso, e sono comunque vietati il deposito di materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo che trattasi di attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso;
 - d) campeggiare e/o accamparsi;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a "campo giochi" ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione, in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico; dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
 - g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio; i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di

animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

- h) tenere ad alto volume radio, apparecchi musicali ed altri apparecchi di emissione sonora e, comunque, in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (es. feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione per quanto attiene l'occupazione della spiaggia e l'esercizio dell'attività; resta fermo l'obbligo della preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
 - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei, con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce o i lavabo non siano dotati di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce e dei servizi igienici.
2. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

Articolo 4. Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti balneari. Obblighi per i concessionari.

1. I titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico – ricreative, ai sensi del D. L. 5.10.1993, n. 400, convertito con legge 4.12.1993, n.494 e s.m.i, hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità di persone

disabili, all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio; allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Portuale, e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

3. I concessionari, inoltre, devono adoperarsi affinché nella "fascia di transito" sia sempre rispettato il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della presente Ordinanza.
4. Gli obblighi dei concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate; nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sul titolo di concessione demaniale rilasciato dall'Amministrazione Portuale, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione; nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

« SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO - SALVATAGGIO - PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO »

5. Periodi e orari di apertura.

I concessionari di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate possono scegliere uno dei seguenti periodi di apertura:

- nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
- nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- tutto l'anno;

- a) I concessionari che intendono operare esclusivamente nella stagione balneare, devono assicurare l'esercizio delle strutture balneari nel periodo dal 1/6 al 15/9, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene e il decoro.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture stagionali amovibili autorizzate possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto, mentre le operazioni di smontaggio devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura

- b) I concessionari che intendono operare nel periodo compreso tra il 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua ed il 31/10, fermo restando quanto previsto per la stagione balneare, possono esercitare l'attività elioterapica dal giorno di apertura al 30/4 e dal 1/10 al 31/10, mantenendo le strutture aperte per almeno tre giorni la settimana con orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 e con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

Le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture stagionali amovibili autorizzate non possono iniziare prima del 1/3, mentre le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11.

- c) I concessionari che intendono operare per tutto l'anno, fermo restando quanto previsto per la stagione balneare, possono esercitare l'attività elioterapica, fuori dalla stagione balneare, per un periodo minimo di 10 mesi l'anno e mantenendo le strutture aperte per almeno tre giorni la settimana con orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 e con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.-

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori manutentivi e/o ristrutturazioni per un massimo di 60 giorni/anno; i periodi di chiusura dovranno essere comunicati in forma scritta all'Amministrazione Portuale.

Le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture stagionali amovibili autorizzate per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/3 e devono terminare entro il 30/5. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11.

- d) Almeno 10 giorni prima dell'apertura degli stabilimenti balneari o delle spiagge libere attrezzate i concessionari hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'Amministrazione Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica.
- e) Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (es. bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti emanati in materia.

6. Il servizio di salvataggio, le regole di sicurezza e le modalità con le quali deve essere svolta l'attività di balneazione sono disciplinate dall'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Genova.
7. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
8. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

9. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere e specie, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
10. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;

la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli articoli 351, 373 - Titolo VIII - "*Materie e prodotti pericolosi e nocivi*", del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

11. Pulizia dell'arenile:

- a) Il concessionario dovrà osservare, in deroga a quanto previsto alle successive lettere, i criteri per la gestione delle banquettes di *Posidonia oceanica*, approvati con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1488 del 7/12/2007;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o sacchi di plastica le immondizie e ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (*es. Natale, Pasqua, ecc.*);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) quando se ne verifichi la necessità, i titolari di concessione demaniale marittima, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Portuale, possono risistemare la spiaggia in concessione mediante la movimentazione del materiale presente anche con impiego di mezzi meccanici, salvaguardando l'incolumità e la quiete pubblica e fatti salvi i diritti di terzi;

durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici non può avvenire in orario di apertura al pubblico e, comunque, deve essere sempre salvaguardata l'incolumità e la quiete pubblica.

12. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od un insegna indicante la sua denominazione;
- b) le realizzazioni di separazioni fra stabilimenti contigui possono essere effettuate, previa autorizzazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione Portuale, con

recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero, decoroso e che non costituisca comunque pericolo per l'incolumità delle persone e danno alle cose;

- c) è consentito altresì, previa autorizzazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione Portuale, recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (*con esclusione della fascia di libero transito*) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili; detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

Articolo 5: Gavitelli per l'ormeggio delle unità da diporto.

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (es. stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.) i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dall'Amministrazione Portuale, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto.
2. Le modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'Ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Genova.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

Articolo 6: Disposizioni finali.

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria nonché di polizia amministrativa sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, e ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, nonché di tutte le altre norme primarie e secondarie che regolamentano la materia.
3. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° maggio 2015.

Autorità Portuale di Genova

Ordinanza Balneare 2015

Genova, .../.../2015

IL PRESIDENTE

Luigi Merlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Merlo', positioned to the right of the printed name.